

Allegato "A" al n.5.378 della Raccolta

Statuto

"SICILIA RISVEGLI ONLUS"

ARTICOLO 20: POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Al Consiglio Direttivo sono attribuiti tutti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. In particolare al Consiglio spettano le seguenti funzioni:

- elezione al proprio interno del Presidente e del Vicepresidente;
- nomina del segretario;
- gestione dell'Associazione in ogni suo aspetto, secondo gli indirizzi e i programmi sanciti dall'Assemblea;
- accettazione delle richieste di ammissione dei nuovi aderenti all'Associazione o il rifiuto motivato delle stesse; - predisposizione annuale del bilancio/rendiconto;
- determinazione dell'importo annuale delle quote associative; - conferimento della qualifica di Associato ONORARIO;
- la formazione di eventuali regolamenti interni, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

ARTICOLO 21: DECADENZA E CESSAZIONE DEI CONSIGLIERI

Nel caso di cessazione per qualunque motivo di un Consigliere, il Consiglio Direttivo fa luogo alla cooptazione tra gli associati. Il Consigliere cooptato dura in carica fino alla prossima Assemblea degli Associati, al cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento della sostituzione del Consigliere cessato. Il Consigliere eletto dura in carica per lo stesso residuo periodo di tempo degli altri Consiglieri. Nel caso in cui venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio s'intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.

ARTICOLO 22: IL PRESIDENTE

Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri nella prima seduta convocata dal componente più anziano di età, a maggioranza assoluta dei voti. Dura in carica 3 (tre) anni dalla data della nomina ed è rieleggibile. Il primo Presidente è tuttavia nominato in sede di atto costitutivo. Il Presidente rappresenta l'Associazione verso i terzi in ogni genere di rapporto. Egli firma gli atti dell'Associazione, i documenti contabili e pone in esecuzione le deliberazioni dell'Assemblea degli associati, col concorso del Consiglio Direttivo. In particolare, al Presidente spettano le seguenti funzioni: convocare e presiedere le adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea degli associati; - curare l'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo; - verificare il rispetto dello Statuto e dei Regolamenti; - sottoscrivere i verbali dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e curarne la custodia presso la sede dell'associazione; - assumere, nei casi di urgenza e quando non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio Direttivo, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili per il corretto funzionamento dell'Associazione, sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio entro 10 (dieci) giorni. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito in tutte le sue funzioni dal Vice Presidente. Il Presidente può delegare al Vice Presidente specifiche attribuzioni da esercitarsi a tempo determinato.

ARTICOLO 23: IL SEGRETARIO ED IL PRESIDENTE ONORARIO

Al Segretario, nominato dal Consiglio Direttivo, sono affidati i seguenti compiti: - tenuta e aggiornamento del Registro degli associati; - redazione e conservazione dei verbali di riunione degli organi collegiali (Assemblea e Consiglio Direttivo); - tenuta dei registri di contabilità e conservazione della documentazione relativa; - riscossione delle entrate e pagamento delle spese in

conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo. Il primo Segretario è nominato in sede di atto costitutivo. E' prevista inoltre la nomina da parte del Consiglio Direttivo di un Presidente Onorario, scelto fra gli associati, che ricopre tale carica onoraria a tempo indeterminato, e che può svolgere singole attività di volta in volta individuate dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 24: IL COMITATO D'ONORE

Il Comitato d'Onore è costituito dai soci onorari e dagli altri associati individuati dal Consiglio Direttivo, ed ha il compito di promuovere ogni iniziativa utile a far conoscere ai terzi le finalità e gli obiettivi dell'associazione, nonché di divulgare all'esterno le attività svolte ed i risultati ottenuti dalla stessa.

ARTICOLO 25: IL COMITATO TECNICO - SCIENTIFICO

Il Comitato Tecnico - Scientifico è costituito da associati di chiara fama che operino nel settore medico - scientifico individuati dal Consiglio Direttivo, ed ha il compito di elaborare e formulare proposte nel settore dell'assistenza sanitaria e sociale, e di sensibilizzare l'opinione pubblica sui temi e sulle questioni trattate dall'associazione.

ARTICOLO 26: IL REVISORE DEI CONTI

Il Revisore dei Conti, ove nominato, vigila sulla gestione finanziaria dell'Associazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

Il Revisore dei Conti partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio direttivo

Il Revisore dei Conti rimane in carica tre esercizi sociali e può essere riconfermato.

ARTICOLO 27: ESERCIZIO

L'esercizio associativo si chiude il trentuno dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 28: RENDICONTO

Al termine di ciascun esercizio, e quindi con cadenza annuale, il Consiglio Direttivo dovrà predisporre un rendiconto economico e finanziario, redatto secondo i criteri di legge, da sottoporre all'assemblea degli associati per l'approvazione. Esso deve essere depositato, in copia, presso la sede sociale, nei trenta giorni antecedenti l'assemblea, in modo che tutti gli associati possano prenderne visione, nonché chiederne copia a loro spese. Il quorum richiesto per l'approvazione del rendiconto da parte dell'Assemblea è quello più basso, previsto per le delibere relative alla gestione della società che non importano modifiche dell'atto costitutivo. La delibera che approva il rendiconto economico e finanziario è depositata, in copia, presso la sede sociale, in modo che tutti gli Associati possano prenderne visione.

ARTICOLO 29: DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DI UTILI O AVANZI DI GESTIONE

Eventuali utili risultanti dal rendiconto economico e finanziario non potranno essere distribuiti, ma dovranno essere reimpiegati per il perseguimento degli scopi sociali. E' in ogni caso vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.